



Tribunale Ordinario di Pistoia

SEZIONE 01

R.G: 918/2016

All'udienza istruttoria del giorno **19/12/2016** delle ore **11:00**

Cronologico n.

GIUDICE Dr. MAGI JACQUELINE MONICA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale	ASCENTE CARMINE Avv. BERLOCO GRAZIANGELA Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI
Convenuto principale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Avv.
Convenuto (altro)	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA Avv.
Convenuto (altro)	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA Avv.

Ritirato per il ricorrente Av. Federico Simona in sostituzione dell' Av. Berloco e per il MIUR la dott. ne Marino che si costituisce depositando scritto e compie Parte ricorrente alleghere al presente verbale le proprie richieste che fanno parte integrante del verbale, cui si offre il MIUR in ordine alla richiesta contenuta nella parte finale.

R.G. in ordine alle richieste di integrazione del contraddittorio in ordine l'integrazione autorizzando la notifica ex art. 152 c.p.c.

In ordine alle richieste della ricorrente notizie del MIUR il deposito in formato digitale delle documente, come richiesto in data odierna Rinvio per l'integrazione del contraddittorio e per l'entreggio da parte convenuto all'ud. 6.2.17 n. 12, 30.

Il cancelliere
Jacqueline Magi

3
2
"E' provata la circostanza che numerosissimi aspiranti, sebbene inseriti in graduatoria con punteggio minore rispetto a quello del ricorrente, 39 punti (più 6 punti per il primo ambito indicato), sono stati assegnati in uno degli Ambiti territoriali richiesti dal sig. ASCENTE, sin da quello indicato quale 14^ preferenza, ovvero l'Ambito Territoriale PUGLIA 0021, su posto c.d. "comune", nonché nei successivi Ambiti indicati, e cioè, in ordine di preferenza espressa, PUGLIA 0023, 15^ preferenza, PUGLIA 0023, 16^ preferenza, PUGLIA 0001, 21^ preferenza, PUGLIA 0008, 27^ preferenza, , PUGLIA 0009, 28^ preferenza, a fronte dell'ambito territoriale assegnato alla ricorrente, TOSCANA 0021, neppure indicato nell'elenco delle preferenze.

Si precisa che contrariamente a quanto dedotto dal Miur in altri procedimenti analoghi, il criterio principale per il conferimento della sede è dato dal punteggio riconosciuto a ciascun aspirante, e non si può ipotizzare che tale criterio oggettivo venga derogato da altri, quali l'ordine di elencazione delle preferenze, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria espressa in materia, di cui da ultimo si cita (e deposita) l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.11.2016.

In ogni caso, qualora il Magistrato lo ritenga necessario, si chiede che il MIUR depositi copia conforme all'originale (anche in formato digitale) di tutte le domande presentate dagli aspiranti che, assegnati agli ambiti territoriali indicati nel ricorso, hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente. "

Il Contraddittorio
Linea 12012. 12012